COMUNE DI GRATTERI

Provincia di Palermo

OGGETTO: ***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE.***

COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 05 del 24.04.2007

OGGETTO: ***approvazione regolamento generale delle entrate***

L'anno **duemilasette** e questo giorno **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **19,37** nella sala delle adunanze consiliari dell'ex Scuola Media, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 18 aprile 2007 prot.2812, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di I^ convocazione.
Presiede la seduta il Rag. Francesco Santoro nella sua qualità di Presidente.
Dei consiglieri comunali sono presenti n10 come segue:

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	**SANTORO Francesco**	x	
2	**TEDESCO Salvatore**		x
3	**CURCIO Rosario Salvatore**	x	
4	**CIRINCIONE Salvatore**	x	
5	**D'ANGELO Vincenzo**	x	
6	**LA MARTINA Salvatore**		x
7	**LANZA Domenico S.re**	x	
8	**TURCO Giovammaria**	x	
9	**FARRAUTO Santo Giovanni**	x	
10	**ILARDO Giacomo**	x	
11	**SERPEGINI Ciro**	x	
12	**DI MAIO Giacomo**	x	

Con l'assistenza del Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina D'Onufrio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

ai sensi della legge regionale n. 30/2000 ha espresso parere
FAVOREVOLE

In continuazione di seduta, entra in aula il consigliere D' Angelo ed il numero dei sale ad 11.
Si passa a trattare l'argomento posto al punto 2 dell'O.d.g. avente ad oggetto " Approvazione Regolamento generale delle entrate"

IL PRESIDENTE

Riferisce che il Responsabile dei servizi tributari, Rag. Giacomo D'agostaro ha presentato proposta di deliberazione relativamente ad un nuovo regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali che modifica quello precedente approvato nel 1998, sulla base dei principi introdotti dalla legge n 212 del 27/07/2000, quale in particolare quello del diritto riconosciuto al contribuente dell'informazione in ordine alla propria posizione tributaria , la semplificazione, la chiarezza e la motivazione degli atti, il diritto di interpello, ecc. I suddetti principi sono stati introdotti nel nuovo regolamento in una apposito capo intitolato" statuto dei diritti del contribuente che comprende n9 articoli.
A questo punto, chiede ed ottiene la parola il consigliere Ilardo il quale chiede nello specifico quale siano le modifiche introdrodotte nel nuovo regolamento rispetto a quello precedente.
Il rag D'Agostaro, presente in aula, illustra le modifiche ed in particolare quella inerente il diritto di interpello (art.7) con il quale in buona sostanza si istaura un contraddittorio tra il cittadino contribuente ed il funzionario responsabile del tributo su questioni sia particolari , sia di carattere generale, al fine di applicare il tributo con la massima chiarezza possibile . viene inoltre precisato che all'articolo 39 e' stato stabilito un limite di esenzione di € 5 ,00, per cui non si procede al versamento o al rimborso dei tributi per importi che non superano questa cifra.
Il consigliere Ilardo propone che il regolamento generale delle entrate venga, una volta approvato, trasmesso all'ufficio del Difensore civico e pubblicizzato oltre che all'Albo anche nel sito internet del comune.
Non essendovi altri interventi, il Presidente chiede al consiglio l'approvazione del regolamento generale della entrate comunali che si compone di n.46 articoli, facendo anche propria la proposta del consigliere Ilardo precedentemente riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta presentata dal Responsabile dei servizi tributari in ordine all'approvazione del Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali adeguato sia alle norme dello statuto del contribuente di cui alla legge 27/07/2000, n. 212 sia alle norme introdotte dalla legge finanziaria 2007 (n296 del 27/12/2006).
Visto il predetto Regolamento, annesso alla proposta, che si compone di n46 articoli ;

Udita inoltre la proposta del consigliere Ilardo fatta propria dal Presidente circa l'invio del regolamento all'ufficio del Difensore Civico e la sua pubblicizzazione anche presso il sito internet del comune

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano da n10 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta

D E L I B E R A

***APPROVARE** il Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, facente parte integrante e sostanziale della presente,composto di n.46 articoli.*
***Trasmettere** il regolamento medesimo all'ufficio del Difensore Civico;*
***Dare** allo stesso la piu' ampia diffusione anche mediante la sua pubblicazione nel sito internet del comune.*

IL PRESIDENTE

f.to Rag. Santoro Francesco

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Curcio Rosario S.re

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D.ssa M. Cristina D'Onufrio

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/05/07 Reg. 190 primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge).

E' stata trasmessa con lettera n._____ in data_____al CO.RE.CO., per il controllo preventivo di legittimità;

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/06/07,

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.16 L.R. 44/91);

avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizio di legittimità (art.18 L.R. 44/91)

lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

COMUNE DI GRATTERI

Provincia di Palermo

Proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale

N. 5 del 19/042007

Presentata dal Responsabile dell'area Economico-Finanziaria e Tributi

OGGETTO : Modifica Regolamento Generale delle Entrate.

L'Istruttore proponente
Responsabile Area Ec.Finanziaria

(Rag. Giacomo D'Agostaro)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TRIBUTARI

-VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 29.12.1998 con la quale veniva approvato il Regolamento generale delle entrate tributarie comunale;

-VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/1999 con la quale veniva modificato il Regolamento generale delle entrate tributarie comunale;

-VISTO l'art.5 della legge del 27 luglio 2000, n°212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente che, tra i principi fondamentali dell'ordinamento tributario, ha riconosciuto quelli dell'informazione del contribuente;

-RILEVATO che, in attuazione ai principi fissati dallo Statuto del contribuente, il presente regolamento generale delle entrate ha inserito al Capo I intitolato "STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE " n° 9 articoli che contengono in modo dettagliato tutti quei principi che garantiscono una completa informazione ai contribuenti così come disposto dall'art. 5 delle legge 212/2000;

-VISTO l'art.1 della legge n. 296 del 27 dicembre (Finanziaria 2007) che ha introdotto importanti novità in materia tributaria;

-RITENUTO opportuno uniformare il presente "Regolamento generale delle entrate comunali" alle disposizioni legislative introdotte dalla legge appena richiamata;

-VISTO l'art. 53 comma 16 della Legge 388/200 in base al quale il termine per l'approvazione dei regolamenti dei tributi comunali è stabilita entro la data di approvazione del Bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento di previsione;

VISTO il comma 169 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007) ;

CHE il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 è stato successivamente differito al 30 aprile 2007 con Decreto del Ministero dell'interno del 19/03/2007 ;

VISTA la bozza di regolamento predisposta dall'ufficio Tributi composta da n.46 Articoli, che si allega alla presente proposta per formare parte integrante e sostanziale;

PROPONE

-di approvare il " Regolamento generale delle entrate comunali" composto da n. 46 Articoli, che si allega alla presente proposta per formare parte integrante e sostanziale;

-di dare atto che il regolamento, così come disposto dal comma 169 dell'art.1 della legge 27 dicembre n.296, avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007 e la sua efficacia decorre dalla data di pubblicazione nell'apposito sito del Ministero dell'Economia e della Finanza ;

-di dare mandato al responsabile dell'ufficio tributi di curare gli adempimenti conseguenziali.

RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA TRIBUTI
Magg. Giacomo D'AGOSTARO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 LEGGE 142/90
RECEPITA DALLA L.R. N.48/91
ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:

SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Gratteri, lì 19/04/2007

Il responsabile del servizio finanziario
Rag. Giacomo D'Agostaro

SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile si i esprime parere favorevole

Gratteri, lì 19/04/2007

Il responsabile del servizio finanziario
Rag. Giacomo D'Agostaro

REGOLAMENTO

GENERALE PER LA DISCIPLINA

DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

CAPO I

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I DIRITTI DEL COMUNE .

ART. 1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
ART. 2 INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE
ART. 3 CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE
ART. 4 CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI
ART. 5 TUTELA DELL'INTEGRITA' PATRIMONIALE
ART. 6 TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE ERRORI DEL CONTRIBUENTE
ART. 7 INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
ART. 8 GARANTE DEL CONTRIBUENTE
ART. 9 DIRITTI DEL SOGGETTO OBBLIGATO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DEL COMUNE E DISPOSIZIONI VARIE

CAPO II

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 10 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
ART. 11 CAMPO DI APPLICAZIONE – LIMITI – ESCLUSIONI
ART. 12 INTERRELAZIONI FRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI
ART. 13 FORMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO II: ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 14 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
ART. 15 ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
ART. 16 ATTIVITA' DI CONTROLLO
ART. 17 CONTENZIOSO
ART. 18 AUTOTUTELA

TITOLO III: ENTRATE NON TRIBUTARIE

ART. 19 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 20 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

TITOLO IV: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

ART. 21 AVVISO DI ACCERTAMENTO

TITOLO V: ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 22 ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART. 23 AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO
ART. 24 ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE
ART. 25 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO COMUNALE
ART. 26 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE
ART. 27 EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE

ART. 28 ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART. 29 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
ART. 30 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
ART. 31 RIDUZIONE DELLE SANZIONI

TITOLO VI: SANZIONI

ART. 32 GRADUAZIONE DELLE SANZIONI
ART. 33 RAVVEDIMENTO

TITOLO VII: RISCOSSIONE E RIMBORSI

ART. 34 RISCOSSIONE
ART. 35 COMPENSAZIONE
ART. 36 SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO
ART. 37 VALIDITA' DEI VERSAMENTI
ART. 38 RIMBORSI
ART. 39 LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI
ART. 40 SPESE DI NOTIFICA

TITOLO VIII: AGEVOLAZIONI

ART. 41 AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

TITOLO IX: NORME FINALI

ART. 42 NORME ABROGATE
ART. 43 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI
ART. 44 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
ART. 45 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
ART. 46 RINVIO DINAMICO

CAPO I

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I DIRITTI DEL COMUNE

Art. 1 – Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Il Comune, tramite i suoi organi istituzionali ed i propri uffici, si impegna ad adeguare i propri atti ed i suoi comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente".
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo, la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale, salvo motivata urgenza, non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Art. 2 - Informazione del contribuente

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, e pubblicità.
2. Gli organi e gli uffici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Art. 3 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli uffici del Comune devono mirare all'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. La notifica può essere effettuata anche:
   - direttamente dall'ufficio tributi con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
   - presso i locali dell'ufficio tributario mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto.
2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.

3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria, così che i contribuenti possano adempiere alle obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e per loro più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Art. 4 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quando prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi. Nell'atto debbono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che il medesimo non risulti già conosciuto dal contribuente.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
d) sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di imposizione che ha originato il credito ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

3. La natura tributaria dell'atto non preclude al contribuente il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 5 - Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione nell'ambito dello stesso tributo e nel rispetto dei termini di prescrizione.
2. E' ammesso l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.
3. Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi non dovuti al Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.
4. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000.

Art. 6 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente

modificate dal Comune stesso, o qualora il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta e che non incidano sulla determinazione dell'entrata.

Art. 7 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, riferite a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. L'interpello non è ammissibile quando risulti riferito a casi già trattati in circolari o risoluzioni ministeriali oppure quando il contribuente abbia già posto in essere il comportamento.
3. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
5. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
6. Per le questioni maggiormente complesse, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Art. 8 - Garante del contribuente

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge 212 del 27.7.2000, il Comune può nominare per l'esercizio di tali funzioni, nell'ambito delle facoltà accordate dalla legge al Comune per i tributi di cui è soggetto attivo, apposito Garante del contribuente.
2. Nelle more dell'applicazione del comma 1, le funzioni sono provvisoriamente attribuite al Segretario Comunale.

Art. 9 - Diritti dell'obbligato delle entrate patrimoniali del Comune e disposizioni varie

1. Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.

2. Nel caso di assenza del funzionario responsabile del tributo o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni ad esso assegnate sono attribuite al funzionario responsabile del servizio o dell'Ufficio.
3. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile dell'Ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.

CAPO II

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10 - Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini delle entrate tributarie e patrimoniali di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione delle entrate medesime.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dell'entrata, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Nella gestione delle entrate disciplinate da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima delle singole entrate, si applicano le relative disposizioni legislative.
5. Nel caso di concessione in appalto della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, la Ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del servizio competente è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto del regolamento da parte del concessionario ed a segnalare alla Giunta Comunale eventuali irregolarità riscontrate.

Articolo 11 - Campo di applicazione-Limiti-Esclusioni.

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo sia della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.
3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi e per le sanzioni amministrative del codice stradale.

Articolo 12 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali.

1 Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di

accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario responsabile informa il Sindaco e il Segretario comunale.

2 In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di permessi di costruire, di certificati di conformità edilizia e di verifica di denunce inizio attività (D.I.A.), di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario.

Articolo 13- Forma di gestione delle entrate.

1. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione delle entrate in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.
2. Non necessita alcuna deliberazione, qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. La gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate, può essere affidata, anche disgiuntamente dal Comune:
   - Alle aziende speciali ed alle società previste dall'art.113 del D.Lgs. 267/2000 mediante convenzione;
   - A soggetti privati mediante gara ad evidenza pubblica tra gli iscritti all'Albo di cui all'art.53 del D.Lgs. 446/97.

Titolo II – ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 14 - Il Funzionario Responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
   a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
   b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
   c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
   d) dispone i rimborsi;
   e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 18;
   f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 19, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 23;
   g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
   h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. E' fatta salva la possibilità per il funzionario responsabile del sevizio conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate tributarie che si verificano su proprio territorio ai soggetti di cui all'art. 1 comma 179 L. 296/2006 (legge fin. 2007) attraverso propria determina.
4. In accordo con il Funzionario Responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
5. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Articolo 15 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

Articolo 16 - Attività di controllo.

1. L'ufficio tributario provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. La Giunta comunale può decidere le azioni di controllo annuale relativamente alle entrate. In mancanza, vi provvede il Funzionario Responsabile sulla base delle eventuali indicazioni della Giunta.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
6. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti.

Articolo 17 - Contenzioso.

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del Funzionario Responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. E' compito del Funzionario Responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 18- Autotutela.

1. Il Funzionario Responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
   a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
   b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono comunicati agli interessati.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario Responsabile, dimostra la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
   a) errore di persona o di soggetto passivo;
   b) evidente errore logico;
   c) errore sul presupposto del tributo;
   d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
   e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
   f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
   g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
   h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Titolo III - ENTRATE NON TRIBUTARIE

Articolo 19 – Il Funzionario Responsabile.

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al "Responsabile del servizio" individuato sulla base delle normative vigenti.
2. Il "Responsabile del servizio" è responsabile unico:
   - del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
   - del rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del Funzionario Responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso.
4. E' fatta salva la possibilità per il funzionario responsabile del sevizio di conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano su proprio territorio ai soggetti di cui all'art. 1 comma 179 L. 296/2006 (legge fin. 2007) attraverso propria determina.

Articolo 20 - Accertamento delle entrate non tributarie.

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare: il debitore (persona fisica o giuridica); l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.
2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

Titolo IV - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 21 - Avviso di accertamento.

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:
   a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
   b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
   c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
   d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
   e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo.

Titolo V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 22 - Accertamento con adesione.

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Articolo 23 - Ambito di applicazione dell'istituto.

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 24 - Attivazione del procedimento di definizione.

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
   a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
   b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 25 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale.

1. Il Funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile e non pregiudica la facoltà dello stesso a richiederne l'applicazione dopo la notifica dell'avviso di accertamento. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio tributario non è obbligatoria.

Articolo 26 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 25, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, a mezzo di raccomandata A.R. o consegnandola direttamente all'Ufficio tributario indicando il proprio recapito telefonico.
2. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'articolo 23, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Funzionario Responsabile formula l'invito a comparire.
6. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia già in precedenza invitato a concordare con successivo esito negativo.

Articolo 27 - Effetti dell'invito a comparire.

1. La mancata comparizione, del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Articolo 28 - Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore con regolare delega e dal Funzionario Responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Articolo 29 - Perfezionamento della definizione.

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio tributario la quietanza dell'eseguito pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a € 1.549,37 è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali. Il mancato pagamento di una sola rata farà cadere il diritto alla rateizzazione e la somma dovrà essere pagata in un'unica rata.

Articolo 30 - Effetti della definizione.

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 9 del D.Lgs. 218/97, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, la possibilità di modificare un'eventuale erronea liquidazione.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 31 - Riduzione delle sanzioni.

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento

notificato, rendono applicabile la riduzione della sanzione, in quanto, secondo l'art.12 del D.Lgs. 473/97 le sanzioni per omessa ed infedele dichiarazione sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente. In materia di accertamento con adesione, si ritiene applicabile la disposizione dell'art.15 del D.Lgs. 218/97 non solo nel caso di mera acquiescenza, ma anche di rinunzia ad impugnare l'avviso di accertamento con il pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso, con riduzione delle sanzioni ad un quarto.

Titolo VI - SANZIONI.

Articolo 32 - Graduazione delle sanzioni.

1. Competono al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni.

Articolo 33 - Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
   a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
   b) ad un **quinto** del minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
   c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a **novanta** giorni.
2. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'Ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di pagamento.
3. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Titolo VII - RISCOSSIONI E RIMBORSI.

Articolo 34 - Riscossione.

1. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali può realizzarsi:
   a) su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;
   b) direttamente presso la Tesoreria del Comune;

c) tramite sistema bancario, previa stipula di apposita convenzione con le banche
d) tramite il concessionario della riscossione.
e) tramite modello F24.
La relativa procedura è di competenza del funzionario responsabile del tributo che dovrà valutare l'efficacia e l'efficienza di ciascun sistema.

2. il Responsabile dell'applicazione dell'imposta appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma del comma precedente
3. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
4. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, salva diversa e motivata valutazione di efficacia ed efficienza da parte del funzionario responsabile, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione, il quale la effettua con le procedura di legge.
5. L'Ufficio tributario cura la riscossione coattiva delle entrate comunali, anche non tributarie, quando previsto il sistema di riscossione affidata al Concessionario. In tale caso, i ruoli relativi vengono compilati sulla base di minute, predisposte dai singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette, e corredate da dichiarazione, sottoscritta dal responsabile, attestante la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione.
6. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal Funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal Funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.
7. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.
8. In alternativa, il funzionario responsabile può prevedere che la riscossione avvenga mediante ingiunzione di cui alle disposizioni del RD n. 639/1910.

Articolo 35- Compensazione

1. È ammessa la compensazione in capo allo stesso soggetto, tra coniugi, tra eredi e de cuius di somme dovute all'Ente e somme a rimborso relative ad un tributo o a tributi diversi, oppure tra somme dovute quale tributo e somme dovute di natura non tributaria.
2. Le compensazioni di cui al comma 1 possono riferirsi a anni d'imposta o periodi diversi.
3. L'Ente prima di procedere a rimborsi verificherà d'ufficio la possibilità di operare compensazioni.
4. In capo allo stesso soggetto oppure tra eredi e de cuis la compensazione è ammessa anche tra rimborsi e debiti di natura non esclusivamente tributaria, in quest'ultimo caso la valutazione riguardo l'opportunità sarà rimessa al Responsabile l'area finanziaria.
6. I termini entro cui procedere alle compensazioni di cui ai commi precedenti discendono dalla normativa relativa a ciascuna entrata.

Articolo 36 – Sospensione e dilazione del versamento.

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima;
2. Il Funzionario Responsabile, inoltre, è autorizzato a concedere la rateizzazione dei tributi comunali ed entrate patrimoniali, anche nel caso di avvisi di accertamento, liquidazione e riliquidazione, ai contribuenti che dichiarano di trovarsi in momentanea difficoltà economica o di liquidità, alle seguenti condizioni:

notificato, rendono applicabile la riduzione della sanzione, in quanto, secondo l'art.12 del D.Lgs. 473/97 le sanzioni per omessa ed infedele dichiarazione sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente. In materia di accertamento con adesione, si ritiene applicabile la disposizione dell'art.15 del D.Lgs. 218/97 non solo nel caso di mera acquiescenza, ma anche di rinunzia ad impugnare l'avviso di accertamento con il pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso, con riduzione delle sanzioni ad un quarto.

Titolo VI - SANZIONI.

Articolo 32 - Graduazione delle sanzioni.

1.Competono al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni.

Articolo 33 - Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
   a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
   b) ad un **quinto** del minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
   c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a **novanta** giorni.
2. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'Ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di pagamento.
3. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Titolo VII - RISCOSSIONI E RIMBORSI.

Articolo 34 - Riscossione.

1. La riscossione delle entrate tributarie **e** patrimoniali può realizzarsi:
   a) su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;
   b) direttamente presso la Tesoreria del Comune;

2. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €. 5,00 **(diconsi cincque).** Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio tributario è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procedere alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Articolo 40 – Spese di notifica.

1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni.
2. L'ammontare delle spese di cui al comma 1 sarà determinato dal responsabile del servizio, nei limiti fissati per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria dello Stato oppure sulla base del costo di una raccomandata con ricevuta di ritorno del formato e del peso mediamente richiesto per la notifica degli atti di cui al comma 1 tenuto conto dei costi di notifica tramite agente postale secondo le procedure di cui alla L. 890/82 se a questa si fa ricorso, oppure della raccomandata a\r "semplice" nei casi in cui la legge lo consenta e l'ufficio lo ritenga opportuno nel rispetto di ragioni di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa
3. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione il comune è tenuto su richiesta del contribuente e le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
4. Le spese di cui ai commi precedenti sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo accertato, alle sanzioni e agli interessi.
5. Il presente articolo trova applicazione anche per i corrispondenti atti relativi alla riscossione dei canoni e di tutte le entrate patrimoniali.

Titolo VIII - AGEVOLAZIONI.

Articolo 41 - Agevolazioni tributarie.

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS- di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento della tariffa rifiuti solidi urbani **e** di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, o da altra documentazione prevista dalla normativa vigente, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del Funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

- per gli importi da versare (comprese sanzioni e interessi) superiori a euro 10.000,00 il contribuente dovrà presentare polizza fidejussoria o fidejussione bancaria incondizionata, che dovrà essere operativa entro 15 giorni su semplice richiesta del Funzionario comunale competente e che preveda la rinuncia alla decadenza di cui all'art. 1957 del C.C. dell'importo da versare comprensivo di sanzioni ed interessi, con durata fino alla scadenza dell'ultima rata, avente effetto fino a che verrà svincolata su dichiarazione del Funzionario Responsabile del tributo.
- la rateizzazione avrà scadenza in rate mensili così scaglionate:
  - in 4 rate per importi totali sino a 500,00 euro;
  - in 6 rate per importi tra 501,00 e 2.000,00 euro;
  - in 8 rate per importi tra 2.001,00 e 5.000,00 euro;
  - in 10 rate per importi oltre i 5.001,00 euro.
- Sugli importi delle rate mensili verranno calcolati gli interessi legali al tasso vigente al momento del provvedimento di concessione della rateizzazione che verranno versati congiuntamente alla rata stessa.
- La concessione del pagamento rateale equivarrà a rinuncia al ricorso contro l'avviso da parte del contribuente.
- Nel caso di mancato pagamento, anche di una sola delle rate, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza della rata non adempiuta. Decorso infruttuosamente tale termine si provvederà all'emissione degli atti di riscossione coattiva.
- Nel caso in cui il Contribuente abbia diritto all'abbattimento ad ¼ delle sanzioni, con il pagamento entro 60 giorni anche della sola prima rata conserva il diritto stesso. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate, il debitore decade dal diritto all'abbattimento ed è tenuto a versare l'intero importo delle sanzioni entro la scadenza della prima rata successiva.

3 Spetta al Funzionario Responsabile ridurre, anche fino a due, le rate dei ruoli di riscossione di cui all'art.72, comma 3, del decreto legislativo 15/11/1993, n.507.

Articolo 37 - Validità dei versamenti.

1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Articolo 38 - Rimborsi.

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle leggi d'imposta .
2. La restituzione delle somme indebitamente riscosse a seguito del procedimento di autotutela è soggetta alla prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Articolo 39 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

1. In considerazione delle attività di liquidazione e accertamento, che l'Ufficio competente dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'entrata nonché degli oneri di riscossione, il versamento non è dovuto qualora l'ammontare non superi €. 5,00 **(diconsi cinque).**